

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Forma Mentis, gestita dal Consorzio Universitario Humanitas, con sede legale in Roma in Via della Conciliazione 22, codice fiscale 97693770584, riconosciuta dal MIUR, ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89, con D.M. del 7 maggio 2018, rappresentata dal Rappresentante Legale Dott. Antonio Attianese

E

L'Azienda Socio Santiraia ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, con sede legale in Via Dalmazia n. 83 – 09013, Carbonia (SU), C.F./ e P.IVA 03990310926 in persona del Commissario Straordinario ex L.R. 8/2025 Dott. Andrea Marras, d'ora in poi denominata Soggetto ospitante

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda/Ente ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare la proporzione numerica tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e tirocinanti secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 3 del D.M. 25.3.1998 n. 142 che dispone quanto segue:

- le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5 possono inserire un tirocinante;
- le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19 possono inserire fino a 2 tirocinanti contemporaneamente;
- le aziende con 20 o più dipendenti a tempo indeterminato possono inserire contemporaneamente un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'**ART. 1** possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

La presente convenzione, relativa alle attività di TPV, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor universitario e del tutor aziendale;
- la durata del tirocinio;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi e copia certificati delle assicurazioni INAIL e Responsabilità Civile;
- copia giudizio idoneità alla mansione.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy;
- compilare giornalmente il registro delle presenze rilasciato dal Dipartimento.

ART. 5

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia Forma Mentis assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro sulla base dell'attuazione della "gestione Inail per conto dello Stato", nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

In caso di infortunio durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo, il soggetto ospitante, tramite il tutor aziendale di riferimento, si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, trasmettendo il certificato medico indicante la prognosi e la necessaria documentazione.

Il procedimento relativo ad eventuale infortunio sarà espletato dal soggetto promotore che ha attivato le relative coperture assicurative.

ART. 6

Il Soggetto Promotore, in qualità di “Titolare del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, nomina ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento il Soggetto ospitante “Responsabile del Trattamento dei dati personali”, per l’esecuzione e gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, in quanto la stessa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

- Il Responsabile, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito e con autonomia operativa, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti degli specializzandi, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all’esecuzione della stessa e/o sino al manifestarsi della volontà di recesso dalla Convenzione di una delle Parti. Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.

- Il Responsabile tratta i dati personali sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto del Regolamento (artt. 5 e 28) e delle altre norme di legge in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi, i provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare e il Responsabile – sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare – provvedono a riesaminare e aggiornare le misure tecniche e organizzative impiegate. Ove il Responsabile violi gli obblighi sopra previsti risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”.

ART. 7

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà tre anni di validità, salvo disdetta di una delle due parti da comunicare entro 3 mesi dalla data di scadenza.

Nel caso in cui dovessero verificarsi ipotesi di grave inosservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione, la stessa potrà essere revocata previa comunicazione A.R. entro 10 gg. dall’evento contestato.

ART. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 64211972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo Roma data _____

**Per l’Azienda Socio Sanitaria n. 7 Sulcis
Iglesiente**

Il Commissario Straordinario ex L.R. 8/2025

Dott. Andrea Marras

Per Il Consorzio Universitario Humanitas

Scuola di Psicoterapia Forma Mentis

Dott. Antonio Attianese

